**ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLO DI SERRAVALLE - SAVIGNO** via XXV Aprile,52
VALSAMOGGIA – 40050 loc. Castello di Serravalle (BO) –
C.F:91171010373 - Tel. 051 670 48 24
e-mail: boic810009@istruzione.it - boic810009@pec.istruzione.it
Sito internet www.icccastellodiserravalle.edu.it

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, inteso a modificare e integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Statuto delle studentesse e degli studenti.

## Art. 1 - Comunità scolastica

1) La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3) La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
4) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## Art. 2 - Diritti degli studenti

1) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, gli obiettivi didattici e formativi, i programmi e i contenuti dei singoli insegnamenti.
4) Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I docenti pertanto sono tenuti ad attivare con gli studenti un dialogo costruttivo, illustrando e motivando le scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5) Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità

che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

6) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
7) La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
8) La scuola garantisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea.

**Art. 3 - Doveri degli studenti**

1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale);
4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.
5) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Devono perciò contribuire a mantenere puliti e ordinati i locali e gli arredi, non imbrattando gli ambienti e le suppellettili ed utilizzando correttamente le strutture e i sussidi didattici.

**Art. 4 (Disciplina)**

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.
4. - Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento, e delle conseguenze che da esso derivano. All'alunno è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il consiglio di classe (organo di disciplina) per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il consiglio d'istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implichino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di Stato.
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

8. Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all'autorità competente.

9. Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola.

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento di Istituto andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo i principi della gradualità e della proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze disciplinari.

**Art.5- Descrizione delle sanzioni e corrispondenza sanzione-infrazione**

| SIGLA SANZIONE | Descrizione sanzione |
|---|---|
| **S1** | Richiamo verbale; |
| **S2** | Consegna aggiuntiva da svolgere in classe; consegna aggiuntiva da svolgere a casa. |
| **S3** | Sospensione della ricreazione |
| **S4** | Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe. |
| **S5** | Allontanamento temporaneo dall'aula (con sorveglianza) e annotazione sul registro di classe |
| **S6** | Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e deferimento al Dirigente Scolastico o al Suo delegato; |
| **S7** | Allontanamento dalle lezioni da uno a quindici giorni. Eventuale esclusione dalle uscite didattiche |
| **S8** | Allontanamento oltre i quindici giorni. Eventuale esclusione dalle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione e risarcimento del danno per la fattispecie del danneggiamento volontario ai beni della scuola |
| **S9** | Allontanamento fino al termine delle lezioni e risarcimento del danno per la fattispecie del danneggiamento volontario ai beni della scuola |
| **S10** | Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo. Risarcimento del danno per la fattispecie del danneggiamento volontario ai beni della scuola |

**Corrispondenza sanzione-infrazione**

| SIGLA SANZIONE | Descrizione infrazione |
|---|---|
| **S1-S2-S3-S4-S5-S6** | **Questi comportamenti si considerano come violazioni lievi se commessi una sola volta o saltuariamente:**<br><br>Ritardi; assenze saltuarie; assenze o ritardi non giustificati; mancanza del materiale occorrente; non rispetto delle consegne a casa e a scuola; uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico; disturbo delle attività didattiche, assumendo atteggiamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni, quali: chiacchierare, distrarsi o occuparsi d'altro, interrompere la lezione senza motivo, rifiutarsi di svolgere il compito assegnato, non rispettare l'assegnazione dei posti, ecc; omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa; utilizzo del telefono cellulare; utilizzo di altro dispositivo elettronico, se non autorizzato, durante lo svolgimento delle lezioni; rientro in ritardo alla fine dell'intervallo; uso di sigaretta e/o di sigaretta elettronica; comportamento pericoloso per sé e gli altri. |
| **S6- S7** | **Questi comportamenti si considerano come violazioni gravi se commessi più volte:**<br><br>Disturbare ripetutamente le attività didattiche impedendo ai compagni di seguire con attenzione; omissione ripetuta della trasmissione delle comunicazioni a casa; utilizzo del telefono cellulare a scuola; reiterazione di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico; danneggiamenti involontari a beni della scuola e/o di compagni per incuria e distrazione; comportamento pericoloso per sé e gli altri. |
| **S7 –S8** | Violenze fisiche e/o psicologiche verso gli altri; gravi mancanze di rispetto, anche formali, al Capo d'Istituto, ai Docenti e a tutto il personale della scuola; utilizzo del telefono cellulare e divulgazione su Internet di foto, audio e videoregistrazioni non autorizzate, in particolare se danneggiano altre persone; allontanamento non autorizzato dalla scuola durante l'orario scolastico; volontario danneggiamento o furto di sussidi didattici e attrezzature della scuola o dei compagni; falsificare, sottrarre o distruggere documenti; |

| | |
|---|---|
| | rifiuto esplicito e reiterato ad ottemperare alle disposizioni organizzative e funzionali della scuola per la tutela dell'incolumità degli alunni e della salute in generale. |

| | |
|---|---|
| **S9-S10** | 1) Commissione di atti e/o comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es.: costrizione, minacce, percosse, ingiurie, gravi atti di natura sessuale, etc.) e/o azioni che costituiscano pericolo per l'incolumità pubblica (incendi, allagamenti, etc.);<br>2)Recidiva oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;<br>3)Verifica che non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità scolastica durante l'anno. |

**Art.6- Soggetti competenti a infliggere le sanzioni disciplinari**

1. Il Docente irroga le sanzioni da **S1** a**S6**; è fatta salva la potestà di autonoma iniziativa del Dirigente Scolastico.
2. Il Consiglio di classe irroga la sanzione **S7**. E' convocato dal Dirigente in base alla gravità dell'infrazione e/o su richiesta del Coordinatore della classe.
3. Il Consiglio di Istituto irroga le sanzioni da **S8** a **S10**. Viene convocato per iniziativa del Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe.

**Art.7–Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari**

1. Le sanzioni da **S1** a **S6** sono irrogate direttamente dai Docenti e dal Dirigente Scolastico al verificarsi del comportamento inadeguato.

2. Per tutte le altre sanzioni è previsto il seguente procedimento amministrativo:

- Comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all'alunno con la contestazione dell'addebito;

- Invito ad esporre le proprie ragioni a difesa entro tre giorni;

- Convocazione dell'organo collegiale previsto per la sanzione;

- Conclusione del procedimento con provvedimento del D.S. di irrogazione della sanzione che esplicita: motivazione, durata, calendario dell'allontanamento dalle lezioni o di archiviazione senza effetti del procedimento stesso.

**Art.8– Casi Particolari**

1. L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite,viaggi e simili.
2. Su proposta del Consiglio di classe, all'alunno è offerta la possibilità di convertire l'allontanamento dalla scuola con attività in favore della comunità scolastica, definite in accordo con la famiglia che accetta formalmente la loro applicazione, ad eccezione del caso della sanzione risarcitoria. Tali attività possono essere scelte tra le seguenti: attività di volontariato, di segreteria, riordino dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati, etc. Tali misure si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma anche come misure accessorie che possono accompagnarsi alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
3. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti dell'ambiente lo studente dovrà porvi

rimedio riparando o ripagando il danno; ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

4. Uso del telefono cellulare a scuola: l'utilizzo del telefono cellulare costituisce una infrazione disciplinare **sanzionata**; al verificarsi dell'infrazione si procede inoltre come di seguito indicato:

- ritiro del cellulare da parte del docente e consegna dello stesso al Dirigente o ad un suo delegato ;

- restituzione del cellulare solo ai genitori, convocati dal D.S/delegato, il giorno seguente;

- al ripetersi del fatto, in accordo con la famiglia, trattenimento del cellulare in Direzione per almeno una settimana.

**Art.9 -Impugnazioni**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.
2. L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.
3. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

**Art.10 -Organo interno di garanzia**

1. L'Organo interno di garanzia della scuola è composto da un docente e da due genitori designati dal Consiglio di Istituto e dal D.S. che lo presiede; all'atto della costituzione sono individuati inoltre un docente e un genitore supplenti.
2. L'Organo interno di garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

**Art11 -Regolamento dell'Organo interno di garanzia**

1. L'Organo interno di garanzia è convocato dal D.S., che provvede a designare anche il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'impugnazione.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.
3. Ciascun membro dell'organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il genitore membro dell'organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta dal genitore supplente.
5. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.
6. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
7. L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindi giorni.

**Art.12 –Patto Educativo Di Corresponsabilità**

1. All'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di I grado è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce nel dettaglio diritti e doveri reciproci nel rapporto tra scuola, famiglie, studenti.
2. Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato, approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Istituto, previo parere obbligatorio del Collegio dei

docenti, promuovendo la massima condivisione tra tutte le componenti.

3. Il Patto educativo di corresponsabilità viene presentato ai genitori e agli alunni nelle prime due settimane dell'anno scolastico, unitamente ai regolamenti dell'Istituzione scolastica e alle linee essenziali del piano dell'offerta formativa. Successivamente avviene la libera sottoscrizione, che sancisce formalmente
l'assunzione degli impegni descritti nel Patto da parte soggetti coinvolti: ***scuola, famiglia, alunno***.

**Art. 10 - Norme di rinvio**

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e delle altre norme vigenti.

**Art. 11 – Validità**

1) Il presente Regolamento resta in vigore a tempo indeterminato, fino a nuova modifica o sostituzione da parte degli organi collegiali competenti. 2) Le richieste di modifica e/o integrazioni al presente regolamento devono essere presentate al Consiglio d'Istituto e approvate con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

**Aggiornamento effettuato con delibera del Consiglio di Istituto del 10/12/2024, n. 42.**

-